

Disciplina delle attività sportive nautiche

Nelle zone A e B è vietata l'attività di scuola velica e di noleggio imbarcazioni.

Nella zona C è consentita l'attività di sport velici, compatibilmente alle esigenze di tutela ambientale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:

1. nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 21;
2. mediante l'utilizzo di appositi canali di lancio dei mezzi nautici.

Al fine di prestare supporto alle attività di scuola di vela, in zona C è consentita la navigazione a motore di mezzi nautici equipaggiati con motore conforme alla Direttiva 2013/53/UE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, condotto dal personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario all'attività, in un numero di una unità per ogni cinque unità a vela, ai soli fini della sicurezza.

Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di scuola di vela è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a otto metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.

Il responsabile dell'attività di scuola di vela deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, la data e gli estremi e il numero delle unità navali impiegate. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di sport velici, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

1. il cui statuto preveda lo svolgimento di attività velica a scopo didattico o ricreativo;
2. iscrizione a federazioni sportive riconosciute e all'apposito registro della Capitaneria di Porto di Brindisi;
3. indicazioni delle caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
4. avvenuta comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi secondo quanto disposto dall'Autorità marittima;
5. il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di scuola di vela nell'area marina protetta disposto secondo le modalità di cui al successivo art. 32.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di noleggio imbarcazioni, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

1. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di noleggio ovvero di locazione di natanti da diporto, per finalità ricreative e turistiche locali;
2. eventuale possesso di concessione demaniale marittima (nella quale deve essere espressamente prevista la possibilità dell'attività di noleggio) rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento dei natanti quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;
3. indicazioni delle caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
4. avvenuta comunicazione alla Capitaneria di Porto di Brindisi secondo quanto disposto dall'Autorità marittima;
5. il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di noleggio imbarcazioni a vela nell'area marina protetta disposto secondo le modalità di cui al successivo art. 32.

Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di scuola di vela e noleggio imbarcazioni le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".